CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 30 – 03 – 2012 N° 5208

IVA – obblighi dei contribuenti – variazione dell'imponibile e dell'imposta – applicazione di abbuoni e sconti – premio di fine anno – differenze

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13452/2010 proposto da:

P. SPA 02770010169 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXX, presso lo studio dell'avvocato XXX, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato XXX, giusta procura a margine dei ricorso;

- ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- resistente –

avverso la sentenza n. 29/66/2010 della Commissione Tributaria Regionale di XXX - Sezione Staccata di XXX del 14.12.09, depositata l'8/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2012 da Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI;

È presente il Procuratore Generale in persona del Doti. PASQUALE FIMIANI.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

- con sentenza 8.2.2010 n. 29 la CTR della regione XXX sez. staccata di XXX ha rigettato l'appello proposto da P. s.p.a. e confermato la decisione di prime cure che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio di elusone della Agenzia dei Entrate con il quale era stata recuperato l'importo corrispondente alla differenza di aliquota IVA. avendo la società illegittimamente applicato sulle note di credito emesse a favore di due società cessionarie l'aliquota prevista per prestazioni di servizio D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 3, anziché, le aliquote relative ai singoli beni, ceduti destinati all'estero od in Italia, in quanto dall'esame delle disposizioni delle disposizioni contrattuali emergeva la applicazione di sconti commerciali ricadenti nella disciplina del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, e non la erogazione di premi o bonus correlati alla attività svolta.

- ha impugnato la sentenza la P. s.p.a. con atto spedito in data 13.5.2010 per la notifica ai sensi dell'art. 149 c.p.c., deducendo un unico motivo con il quale censura vizi motivazionali in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

- la Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione alla udienza di discussione.

Rilevato:

- che la sentenza impugnata fonda la propria ratio decidendi sulla affermazione che "il bonus o premio" previsto nei contratti non è corrisposto "a titolo di compenso per operare in esclusiva con i prodotti della P. s.p.a." ma è previsto solo "quale incentivo al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita" trattandosi quindi di "vero e proprio sconto commerciale".

- che la relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ha concluso per l'accoglimento del ricorso osservando quanto di seguito trascritto:

".....Questa Corte, con specifico riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, ha più volte ribadito i confini tra "sconto (od abbuono) commerciale" praticato dal cedente sul prezzo di fornitura - in conseguenza del quale il cedente ha diritto di portare in detrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, l'IVA corrisposta sulla nota di variazione, previa registrazione della stessa - e "premi o bonus" riconosciuti ai cessionari, periodicamente od a fine rapporto, per il raggiungimento di specifici obiettivi o risultati (ad es. volume di affari; ampliamento della clientela; numero di contratti; penetrazione territoriale del mercato, ecc.), ove contrattualmente

predeterminati, statuendo che, mentre lo "sconto" è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazioni compiute, il di fine anno" è, invece, un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 5.3.2007 n. 5006; id. 5^ sez. 19.3.2007 n. 6475). La CTR lombarda dopo aver interpretato il contenuto contrattuale definendo il premio o bonus ivi previsto come "incentivo al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita" ne ha tratto la apodittica conclusione che "trattasi di vero e proprio sconto commerciale", senza sviluppare alcuna argomentazione logico-giuridica a sostegno di tale "decisum" ed impedendo così la verifica dell'iter logico seguito per pervenire alla indicata conclusione in evidente violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, tanto più collidendo l'affermazione della CTR secondo cui si tratta di "sconto sul prezzo" (e sotto tale aspetto risultando la motivazione contraddittoria, non consentendo l'apprezzamento logico delle ragioni della decisione: Corte Cass. SU 27.12.2009 n. 13045; id. SU 21.12.2009 n. 26825) con la indicata giurisprudenza di legittimità che ravvisa il presupposto del "premio" anche nella funzione di incentivazione alle vendite.....".

Ritenuto:

- che debbono essere condivise le argomentazioni esposte nella relazione.

Ritenuto:
- che il ricorso della società contribuente va, pertanto accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese de presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della XXX che provvederà ad emendare il vizio di motivazione riscontrato.

P.Q.M.

la Corte:

- accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della XXX.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012